

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: SCADENZA GODIMENTO FERIE AL 30.06.2026: CONSEGUENZE ECONOMICHE PER L'AZIENDA

Il godimento delle ferie retribuite da parte del dipendente rappresenta un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 36 della Carta costituzionale. L'inosservanza delle scadenze, in particolare quella cadente il prossimo 30 giugno, espone il datore ad una serie non trascurabile di conseguenze economiche.

SCADENZA GODIMENTO FERIE AL 30.06.2026: CONSEGUENZE ECONOMICHE PER L'AZIENDA	
PREMESSA	L'art. 36 della Costituzione riconosce al lavoratore il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite. L'obbligo retributivo per le ferie godute rappresenta uno degli elementi contemplati dal legislatore per promuovere l'utilizzo stesso delle ferie, di cui all'art. 10 del D.Lgs 66/2003. Ci riferiamo, in particolare, a: ♦ divieto di rinunciare al godimento delle ferie in cambio di una liquidazione delle stesse in busta paga (eccezion fatta per le ipotesi di cessazione del contratto di lavoro); ♦ riconoscimento a tutti i dipendenti di un periodo minimo annuo di ferie retribuite; ♦ godimento del periodo minimo annuo di ferie retribuite entro determinate scadenze. Proprio l'omesso godimento delle ferie entro le scadenze di legge, di cui la prossima in ordine cronologico coincide con il 30.06.2026, espone il datore di lavoro ad una serie di conseguenze economiche.  Il diritto costituzionalmente garantito di fruire delle ferie è irrinunciabile da parte del dipendente: qualsiasi patto contrario, sia esso contenuto in un contratto collettivo o in un contratto individuale, è nullo.
I TERMINI DI FRUIZIONE DELLE FERIE	Eccezion fatta per eventuali previsioni della contrattazione collettiva, il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite (4 settimane o il minor periodo in caso di rapporti di lavoro aventi durata inferiore all'anno) dev'essere goduto, a norma dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs 66/2003: ♦ per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione (da fruire obbligatoriamente in modo consecutivo su richiesta del dipendente);

	♦ per le restanti due settimane (o il diverso periodo residuo) entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvi i più ampi periodi fissati dalla contrattazione collettiva. Pertanto, entro il 30.06.2026 devono essere esaurite le ferie (residue) maturate dal dipendente nell'annualità 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024). La contrattazione collettiva può estendere il termine di 18 mesi successivi all'anno di maturazione. Gli eventuali giorni eccedenti le quattro settimane di legge (previsti dalla contrattazione collettiva o individuale) possono essere fruiti nel termine stabilito dagli accordi stessi o, in mancanza, dagli usi aziendali.
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE	L'inosservanza della normativa sui termini di fruizione delle ferie comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa¹: ♦ da 120,00 euro a 720,00 euro nella generalità dei casi; ♦ da 480,00 euro a 1.800,00 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due annualità; ♦ da 960,00 euro a 5.400,00 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni (in tal caso non opera il pagamento della sanzione in misura ridotta). Un'ulteriore conseguenza dell'omessa fruizione delle ferie nei termini normativamente previsti espone il datore di lavoro a possibili azioni dei dipendenti, volte ad ottenere il risarcimento del danno psico-fisico causato dall'illegittimo rifiuto aziendale di assentarsi dal lavoro. Il dipendente che intraprende un'azione di risarcimento danni per omessa fruizione delle ferie è chiamato a dimostrare l'entità del danno psico-fisico subito e il nesso causale tra quest'ultimo e il mancato godimento delle ferie.
COME RECUPERARE I CONTRIBUTI ANTICIPATI?	Una volta pagati in anticipo i contributi (anche per la quota carico dipendente) sulle ferie non godute entro la scadenza del 30.06.2026, nel momento in cui il dipendente fruisce delle ferie in parola sulle stesse non dev'essere pagata una seconda volta la contribuzione INPS. Nella denuncia mensile UniEmens, da trasmettere all'Istituto entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di competenza, il godimento delle ferie in precedenza assoggettate a contribuzione genera delle variabili contributive grazie alle quali è possibile recuperare (voce a credito) la contribuzione anticipata. Tali variabili possono tuttavia essere utilizzate entro 12 mesi dalla denuncia originaria in cui erano state assoggettate a contribuzione.

¹ art. 18-bis, comma 3 del D.Lgs 66/2003.

**COME EVITARE LE
CONSEGUENZE
ECONOMICHE
DELLE FERIE NON
GODUTE?**

Il datore di lavoro è il soggetto che ha l'ultima parola in merito alla fruizione delle ferie da parte del dipendente. In quest'ottica è possibile, **soprattutto a fronte di residui ferie elevati in prossimità della scadenza del 30 giugno**, porre il dipendente in assenza forzata, per un numero di ore / giorni tali da evitare le conseguenze economiche sopra descritte.

Il datore di lavoro può perfino impedire l'eventuale accesso in azienda da parte del dipendente e, in generale, **lo svolgimento dell'attività lavorativa per il periodo di assenza preventivamente comunicato all'interessato.**

Il ricorso alle ferie coattive dev'essere comunque limitato a casi di estrema gravità in cui è presente un residuo di ore - giorni non esauribile entro le scadenze di legge.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti